



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
VIA DELLE BETULLE PIEVE EMANUELE (MI) 20090  
sito web: [www.icbetulle.gov.it](http://www.icbetulle.gov.it)  
[dirigente@icbetulle.gov.it](mailto:dirigente@icbetulle.gov.it) [segreteria@icbetulle.gov.it](mailto:segreteria@icbetulle.gov.it)  
[MIIC8D600R@pec.istruzione.it](mailto:MIIC8D600R@pec.istruzione.it)  
Telefono: 02 90720080  
Codice univoco: UFVRY

Prot. n. 327/II.10 del 03/02/2017

## **IPOSTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO A.S. 2016/2017**

### **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

#### ***articolo 1***

##### ***(Campo di applicazione, decorrenza e durata)***

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente e A.T.A. dell'istituzione scolastica, con contratto di lavoro a tempo determinato e indeterminato.
2. Il presente contratto, una volta stipulato, dispiega i suoi effetti per l'anno scolastico 2016/2017.
3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto formalmente da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto nell'arco di tempo che va dal 1 luglio al 15 settembre, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.
4. Il presente contratto può esser modificato in qualunque momento o a seguito di adeguamento a norme imperative o per accordo tra le parti.

#### ***articolo 2***

##### ***(Interpretazione autentica)***

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta di cui al successivo comma 2, per definire consensualmente l'interpretazione della clausola controversa.
2. Al fine di iniziare la procedura di interpretazione autentica, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione della materia e degli elementi che rendono necessaria l'interpretazione; la procedura si deve concludere entro trenta giorni. Nel caso in cui si raggiunga un accordo, questo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza contrattuale.

## TITOLO II RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

### CAPO I Relazioni sindacali

#### **articolo 3** **(Obiettivi e strumenti)**

1. Il sistema delle relazioni sindacali d'istituto, nel rispetto della distinzione dei ruoli, persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse professionale dei lavoratori con l'esigenza di migliorare l'efficacia e l'efficienza del servizio.
2. Le relazioni sindacali sono improntate alla correttezza e alla trasparenza dei comportamenti delle parti negoziali.
3. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti istituti:

- a) contrattazione integrativa;
- b) informazione preventiva;
- c) informazione successiva;
- d) interpretazione autentica, di cui al precedente articolo 2.

4. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, anche esterni all'istituzione scolastica, senza oneri per la scuola.

#### **articolo 4** **(Rapporti tra R.S.U. e Dirigente)**

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la R.S.U. designa il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al Dirigente.
2. Entro quindici giorni dall'inizio di ogni anno scolastico, la R.S.U. comunica al Dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. Il Dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.
4. La parte sindacale ha facoltà di avanzare richiesta di incontro con il Dirigente e la stessa deve essere soddisfatta entro dieci giorni, salvo elementi ostativi che rendano impossibile il rispetto di tale termine.
5. Ogni richiesta di incontro deve essere effettuata in forma scritta e deve esplicitare l'oggetto della stessa.

#### **articolo 5** **(Oggetto della contrattazione integrativa)**

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci.
3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del vigente CCNL indicate accanto ad ogni voce:

- a. criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge 146/1990, modificata e integrata dalla legge 83/2000 (art. 6, co. 2, lett. j);
- b. attuazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 6, co. 2, lett. k);
- c. criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto e per l'attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. 165/2001, al personale docente, educativo ed ATA, compresi i compensi relativi ai progetti nazionali e comunitari (art. 6, co. 2, lett. l);
- d. compenso per il personale coinvolto nei progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9, co. 4);
- e. compenso per i docenti titolari di funzioni strumentali al POF (art. 33, co. 2);
- f. compenso per i docenti individuati dal dirigente quali suoi collaboratori (art. 34, co. 1);
- g. modalità di retribuzione delle prestazioni del personale ATA eccedenti l'orario di servizio, purché debitamente autorizzate dal Dirigente (art. 51, co. 4);
- h. indennità e compensi relativi alle diverse esigenze didattiche, organizzative, di ricerca e di valutazione e alle aree di personale interno alla scuola (art. 88, cc. 1 e 2).

## **articolo 6** **(Informazione preventiva)**

### **1. Sono oggetto di informazione preventiva:**

- a) proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;
- b) piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non contrattuale;
- c) criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali;
- d) criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;
- e) utilizzazione dei servizi sociali;
- f) criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni;
- g) tutte le materie oggetto di contrattazione.

2. Sono inoltre oggetto di informazione le materie già previste dal C.C.N.L. del Comparto Scuola del 29 novembre 2007 e successivamente escluse per effetto delle disposizioni imperative introdotte dal Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e precisamente:

- a) modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell'offerta formativa e al piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale A.T.A., in relazione al relativo piano delle attività formulato dal Direttore S.G.A., sentito il personale medesimo;
- b) criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed A.T.A. alle sezioni staccate e ai plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell'unità didattica, ritorni pomeridiani;
- c) criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale docente, educativo ed A.T.A., nonché criteri per l'individuazione del personale docente, educativo ed A.T.A. da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto.

3. Il Dirigente fornisce l'informazione preventiva alla parte sindacale nel corso di appositi incontri, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

**articolo 7**  
**(Informazione successiva)**

**1. Sono materie di informazione successiva:**

- a) i nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto;
- b) la verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse.

**CAPO II**  
**Diritti sindacali**

**articolo 8**  
**(Attività sindacale)**

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di una bacheca sindacale, e sono responsabili dell'affissione in essa dei documenti relativi all'attività sindacale.
2. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.
3. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale il locale situato nella scuola secondaria "A. Vivaldi", concordando con il Dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.
4. Il Dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.

**Articolo 9**  
**(Assemblea in orario di lavoro)**

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 8 del vigente CCNL di comparto, cui si rinvia integralmente.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al Dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il Dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.
4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.
5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
6. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, per cui n. 1 unità di personale ausiliario e n. 1 unità di personale amministrativo saranno in ogni caso addette a tali attività. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

7. Secondo quanto previsto dal CCNL Scuola 29/11/2007, per le assemblee in cui è coinvolto anche il Personale A.T.A., se la partecipazione è totale, il Dirigente scolastico stabilirà, previa intesa con la R.S.U., la quota e i nominativi del personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali.
8. In mancanza di un'intesa ai sensi del comma precedente, ai fini della garanzia dell'espletamento dei servizi essenziali il Dirigente scolastico può chiedere la permanenza in servizio di n° 1 Assistente Amministrativo per l'intero IC e di n° 1 Collaboratore Scolastico per ciascun plesso.
9. Qualora si renda necessaria l'applicazione di quanto descritto al comma precedente, il Dirigente scolastico sceglierà i nominativi tramite sorteggio, seguendo comunque il criterio della rotazione nel corso dell'anno scolastico.

#### **articolo 10**

##### **(Permessi retribuiti e non retribuiti)**

1. Spettano alla R.S.U. permessi sindacali retribuiti in misura pari a venticinque minuti e trenta secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla R.S.U., con obbligo di preventiva comunicazione al Dirigente con almeno due giorni di anticipo.
3. Spettano inoltre alla R.S.U. permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale; la comunicazione per la fruizione del diritto di cui al presente comma 3 viene inoltrata al Dirigente dall'O.S. interessata, di norma con preavviso di tre giorni.

#### **articolo 11**

##### **(Referendum)**

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la R.S.U. può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla R.S.U.; la scuola fornisce il supporto materiale ed organizzativo.

#### **articolo 12**

##### **(Contingenti minimi di Personale Educativo e A.T.A. in caso di sciopero)**

1. Ai sensi del CCNL Scuola 29/11/2007, i contingenti minimi di Personale Educativo e A.T.A. in caso di sciopero sono oggetto di contrattazione integrativa a livello di singola istituzione scolastica.
2. Secondo quanto definito dalla L. 146/90, dalla L. 83/2000 e dal CCNL Scuola 29/11/2007 si conviene che in caso di sciopero del Personale Educativo e A.T.A. il servizio deve essere garantito esclusivamente in presenza delle particolari e specifiche situazioni sotto elencate:
  - a) svolgimento di qualsiasi tipo di esame finale e/o scrutini finali: n° 1 Assistente Amministrativo e n° 1 Collaboratore Scolastico;
  - b) predisposizione degli atti per il trattamento economico del personale supplente temporaneo: il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, n° 1 Assistente Amministrativo e n° 1 Collaboratore Scolastico;

3. Al di fuori delle specifiche situazioni elencate al comma precedente, non potrà essere impedita l'adesione totale allo sciopero di lavoratrici e lavoratori, in quanto nessun atto autoritativo potrà essere assunto dal Dirigente Scolastico nei confronti dei dipendenti senza un apposito accordo con la R.S.U. o con le Organizzazioni Sindacali Provinciali e/o Regionali firmatarie del CCNL Scuola 29/11/2007.

4. Nel caso di eventuali scioperi, a richiesta, il Dirigente scolastico comunica alla R.S.U. e ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali, di cui in calce al presente Contratto Integrativo d'Istituto, il numero esatto degli scioperanti, con la relativa percentuale di adesione.

5. I dipendenti individuati ufficialmente per l'espletamento dei servizi minimi di cui al precedente comma 2, vanno computati fra coloro che hanno aderito allo sciopero, ma devono essere esclusi dalle trattenute stipendiali.

### **TITOLO III PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E A.T.A.**

#### **articolo 13**

##### ***(Collaborazione plurime del personale docente)***

Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall'art. 35 del vigente C.C.N.L..

I relativi compensi sono a carico del F.I.S. dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico.

#### **articolo 14**

##### ***(Prestazioni aggiuntive e collaborazioni plurime del personale A.T.A.)***

1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il Dirigente – sentito il DSGA – può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, dichiaratosi disponibile, costituenti **lavoro straordinario**, oltre l'orario d'obbligo.
2. Non si autorizzano straordinari per meno di 15 minuti.
3. I ritardi fino a 15 minuti si recuperano nella stessa giornata.
4. Il Dirigente può disporre, inoltre, verificata la disponibilità del personale, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti **intensificazione** della normale attività lavorativa nei seguenti casi:
  - assenza di una o più unità di personale;
  - svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse;
  - attività rese per garantire la realizzazione del POFT.
5. L'intensificazione della normale attività lavorativa ricorre sia in caso di assenza di personale che copre lo stesso turno di lavoro sia in caso di spostamento da un plesso all'altro per assenza di personale che copre lo stesso o diverso turno di lavoro.
6. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.
7. Per particolari attività, ove non sussistano disponibilità interne, il Dirigente – sentito il DSGA – può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola

vengono remunerate, previa contrattazione d'istituto, con il fondo dell'istituzione scolastica presso cui sono effettuate tali attività.

## **TITOLO IV TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO**

### **Capo I Norme generali**

#### **articolo 15 (Risorse disponibili)**

1. Le risorse complessive del MOF disponibili per l'attribuzione del salario accessorio pari a **€ 41.037,82** lordo dipendente sono costituite da:
- a) stanziamenti previsti per l'attivazione delle funzioni strumentali all'offerta formativa **€ 4.055,49;**
  - b) stanziamenti previsti per l'attivazione degli incarichi specifici del personale A.T.A. **€ 1.827,04;**
  - c) stanziamenti del Fondo dell'Istituzione scolastica 2016/2017, annualmente stabiliti dal M.I.U.R., **€ 30.250,79;**
  - d) ore eccedenti del personale docente in sostituzione dei colleghi assenti **€ 1.444,14;**
2. Risulta altresì presente una economia del fis docenti degli anni precedenti di **€ 3.460,36**, che andrà destinata:
- a) progetto di Istruzione Domiciliare **€ 1.400,00**
  - b) progetti ed attività di arricchimento dell'offerta formativa **€ 2.060,36;**

#### **articolo 16 (Attività finalizzate)**

1. I fondi finalizzati a specifiche attività, a seguito di apposito finanziamento, qualsiasi sia la loro provenienza, possono essere impegnati solo per tali attività, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.
2. Per il corrente anno scolastico 2016/2017 tali fondi sono pari a:
- |                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| Funzioni strumentali al P.O.F.           | <b>€ 4.055,49;</b> |
| Incarichi specifici del personale A.T.A. | <b>€ 1.827,04.</b> |

### **Capo II Utilizzazione del Fondo dell'Istituzione Scolastica**

#### **articolo 17 (Finalizzazione delle risorse del F.I.S.)**

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del F.I.S. sono finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

#### **articolo 18 (Criteri per la suddivisione del Fondo dell'Istituzione scolastica)**

1. Le risorse del fondo dell'istituzione scolastica, con esclusione di quelle di cui all'art. 16, sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal POF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente, dal Piano annuale di attività del personale ATA.
2. Le parti concordano di ripartire il FIS, detratta l'indennità di direzione di € 3.660,00, indicativamente secondo un criterio numerico, assegnando al personale ATA il 25% e al personale docente il rimanente 75%, di accantonare € 1.400,00 per il progetto "Istruzione domiciliare" e di destinare le economie accumulate negli anni precedenti alle attività di arricchimento dell'offerta formativa nonché all'attuazione di corsi di recupero.
3. Eventuali somme, impegnate ma non utilizzate, confluiscono nella dotazione contrattuale dell'anno scolastico successivo.

### **articolo 19**

#### **(Definizione dei compensi accessori)**

1. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 17, il fondo d'istituto destinato al personale docente è ripartito, sulla base del Piano triennale dell'Offerta Formativa e del Piano Annuale, tra le macro aree di seguito specificate:
  - a. supporto alle attività organizzative (collaboratori del DS, referenti di plesso...): € 6.300,00
  - b. supporto alla didattica (coordinatori di classe, commissioni...): € 6.650,00
  - c. supporto all'organizzazione della didattica (referenti sicurezza, salute, biblioteca...): € 2.712,50
  - d. attività di ampliamento dell'offerta formativa (laboratori, progetti non curricolari, area Istruzione domiciliare...) € 4.235,00
  - e. attività d'insegnamento (corsi di recupero...): € 3.500,00
2. Allo stesso fine di cui al comma 1 vengono definite le aree di attività riferite al personale ATA, a ciascuna delle quali vengono assegnate le risorse specificate:
  - a. Incarichi specifici a supporto dell'amministrazione e della didattica: € 1.827,40
  - b. Straordinario/intensificazione del carico di lavoro per sostituzione di colleghi assenti: € 3.652,50
  - c. Compensi per attività aggiuntive a supporto dell'amministrazione e della didattica: € 2.976,12.

### **articolo 20**

#### **(Conferimento degli incarichi)**

1. Il dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.
3. Le sole prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al FIS, possono essere remunerate con recuperi compensativi (compresi i prefestivi), compatibilmente con le esigenze di servizio.
4. L'orario di lavoro del personale ATA nel periodo estivo (01 luglio-31 agosto) sarà 7:00/14:12.



**TITOLO V**  
**ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA**  
**DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO**

**articolo 21**

***(Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza)***

1. Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.) è designato dalla R.S.U. al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
  
2. Al R.L.S. è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
3. Al R.L.S. viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il R.L.S. può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il R.L.S. gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nel C.C.N.L. all'art. 73 e dalle norme successive, alle quali si rimanda.

**articolo 22**

***(Il Responsabile del Sistema di Prevenzione e Protezione)***

1. Il Responsabile del Sistema di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) è designato dal Dirigente tra il personale docente a condizione che assicuri le necessarie competenze tecniche indispensabili all'assunzione della funzione ovvero all'esterno, in caso non vi sia tale possibilità o non sussista il requisito del rapporto di fiducia professionale; in mancanza, si provvede all'affidamento dell'incarico a un esperto esterno.
2. Il compenso spettante al R.S.P.P. interno eventualmente nominato rientra nell'apposito progetto inserito nel Programma Annuale.

**articolo 23**

***(Le figure sensibili)***

1. Per ogni plesso scolastico sono individuate le seguenti figure:
  - a) addetti al primo soccorso;
  - b) addetti al primo intervento sulla fiamma.
2. Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e sono appositamente formate attraverso specifico corso.
3. Alle figure di plesso competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza, che esercitano sotto il coordinamento del R.S.P.P..
4. I compensi eventualmente spettanti alle figure sensibili rientrano nell'apposito progetto inserito nel Programma Annuale.

## TITOLO SESTO - NORME TRANSITORIE E FINALI

### **articolo 24**

#### **(Valorizzazione professionale)**

1. Coerentemente con quanto previsto dalle vigenti norme di legge, i progetti per i quali è previsto un compenso a carico del FIS devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori che saranno utilizzati per la verifica.

2. La liquidazione dei relativi compensi avverrà a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.

### **articolo 25**

#### **(Durata e validità del contratto)**

Il presente contratto ha validità per l'a.s. 2016/2017 e comunque sino alla stipula del successivo contratto integrativo di scuola; potrà essere sottoposto a verifica, nel corso della sua validità, su richiesta di uno dei soggetti firmatari.

\*\*\*\*\*

Pieve Emanuele,

2016 Letto, confermato e sottoscritto

#### **PARTE PUBBLICA.**

Il Dirigente Scolastico    Dott.ssa    Carmela Lugani    \_\_\_\_\_

#### **PARTE SINDACALE**

RSU                                    Ins.te            Gariboldi Cesarina    \_\_\_\_\_

RSU                                    Coll. Scolastica Kozlova Anna    \_\_\_\_\_

RSA                                    Ins.te            Maccalli Tiziana    \_\_\_\_\_

OO.SS. di categoria territoriali

-per la CGIL Scuola                                    Paparazzo Attilio    \_\_\_\_\_